

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Agisce la signora **MONICA CODEGA** (C.F.: CDG MNC 73T59 F712P) nata a Morbegno il 19.12.1973, residente in Colorina (SO) Via San Pietro n. 141, rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'avv. Laura Lanzi

ni (C.F.: LNZ LRA 78L66 F712H; e-mail: laura.lanzini@pec.avvocatisondrio.com; fax n. 0342.512719), presso il cui studio in Sondrio, Via Lavizzari n. 19, viene eletto domicilio,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano, Via Polesine n. 13 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
UFFICIO XIII – AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Sondrio, Via Carlo Donegani n. 5 - resistente

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Teglio (SO), Via Valgella n. 75/A- resistente

e contro



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Ardenno (SO), Via Libertà n. 2 - resistente -

FATTO

1. La ricorrente in data 05.08.2020 presentava domanda di partecipazione alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente di scuola dell'infanzia, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 come da ricevuta che si allega (**doc. 1**).
2. Per quanto qui rileva, nella compilazione della domanda la ricorrente dichiarava di aver conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento delle scuole nel grado preparatorio nell'anno 1992, presso la Scuola Magistrale convenzionata PIO XII di Sondrio, con punteggio di 98/100 (**doc. 2**: copia diploma)
3. In esito alla formazione delle graduatorie d'istituto la docente veniva collocata alla posizione n. 82 con punteggio di 103 (**doc. 3**: graduatorie).
4. La ricorrente, che aveva alle spalle circa vent'anni di insegnamento, diveniva quindi destinataria di un contratto individuale di lavoro quale docente supplente di scuola dell'infanzia, a tempo determinato, dal 16.09.2020 al 30.06.2021, per 25 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo di Teglio (**doc. 4**).
5. In data 19.02.2021, **dopo cinque mesi dalla stipula del contratto di lavoro**, l'I.C. di Teglio operava una verifica circa i titoli dichiarati dalla signora Codega nella domanda di inserimento in graduatoria chiedendo informazioni all'Istituto Pio XII di Sondrio, ove la stessa si era diplomata



6. Nella medesima data, **19 febbraio 2021**, la segreteria dell'Istituto Pio XII comunicava che la signora Codega aveva ivi conseguito il diploma con punteggio di **68/100** (**doc. 5**).

7. Alla data del 19.02.2021, dunque, l'I.C. di Teglio apprendeva che nella domanda di inserimento in graduatoria presentata dalla signora Codega il punteggio del diploma era stato erroneamente indicato in 98/100 in luogo che 68/100. Di tale risultanza veniva informata l'interessata che, avvedutasi dell'errore, si offriva di emendarlo, senza ricevere tuttavia alcuna indicazione dalla scuola.

8. In esito alla verifica, infatti, nessuna iniziativa veniva assunta dai convenuti ed il contratto stipulato tra le parti proseguiva sino alla sua naturale scadenza, in data 30.06.2021.

9. Nel settembre successivo, in esito allo scorrimento delle medesime graduatorie, la docente diveniva destinataria di un nuovo contratto individuale di lavoro quale supplente di scuola dell'infanzia, a tempo determinato, dal 20.09.2021 al 30.06.2022, per 20 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "Ezio Vanoni" di Ardenno (**doc. 6**).

10. Il rapporto di lavoro proseguiva quindi sino al 20.12.2021, allorché l'I.C. di Teglio, richiamato l'O.M. 60/2020 che *"prevede controlli tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti da parte dell'Istituzione scolastica che stipula il primo contratto di lavoro"*, vista la discrepanza tra la votazione riportata nel diploma e quella dichiarata in sede di compilazione della domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto, decretava di non convalidare il punteggio della docente sulle classi di concorso *"scuola infanzia"* e *"sostegno scuola infanzia"* (**doc. 7**).

11. Contestualmente:



- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII Ambito Territoriale di Sondrio - visto il provvedimento dell'I.C. di Teglio, con proprio provvedimento n. 9277 del 20.12.2021 disponeva **l'esclusione** della ricorrente dalle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto (GI) della provincia di Sondrio (**doc. 8**):

- l'I.C. di Ardenno, visto il decreto n. 9277 dell'U.S.R. - Ambito di Sondrio, procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro della dipendente, con atto n. 4540 del 21.12.2021 con decorrenza dal 22.12.2021 (**doc. 9**).

12. La mancata convalida del punteggio, la risoluzione del contratto di lavoro ed il depennamento dalle graduatorie provinciali e di istituto sono illegittimi ed ingiusti, **vengono fatti oggetto di espressa impugnazione** – come già denunciato in via stragiudiziale (**doc. 10**) – e dovranno pertanto essere annullati in via d'urgenza per i seguenti

MOTIVI

1. DEL FUMUS BONI IURIS

La ricorrente in sede di compilazione della domanda in inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto valevoli per il biennio 2020/2022, ha dichiarato di aver conseguito il diploma con la votazione di 98/100 in luogo di 68/100.

Si tratta, all'evidenza, di un mero errore materiale, dove il numero 6 è stato erroneamente scambiato con il numero 9.

Si consideri anche che nel corpo del diploma non è riportata la votazione conseguita, il cui calcolo deve essere operato a partire dai voti conseguiti nelle singole materie, pure indicati.

Tanto è vero che l'Istituto Comprensivo di Teglio, in sede di verifica, pur avendo copia del diploma della ricorrente chiedeva conferma



della votazione alla segreteria della scuola PIO XII, che gliene comunicava l'esito.

Di più, la signora Codega, in sede di compilazione della domanda di inserimento in graduatoria, chiedeva aiuto al proprio sindacato di appartenenza, CISL Sondrio, non avendo nessuna dimestichezza con le procedure telematiche¹.

Ciò a dire che in nessun modo la signora Codega ha inteso rendere una dichiarazione mendace, ma semplicemente ha commesso un errore nella compilazione della domanda.

Per tali ipotesi, l'O.M. 60/2020, all'art. 8 prevede la facoltà per l'U.S.R. di operare la rettifica del punteggio attribuito al candidato in graduatoria: *"In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"*.

Le ipotesi di esclusione dalla graduatoria sono invero legate:

- alla mancanza dei titoli dichiarati (art. 7 comma 8: *"l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*);
- alle dichiarazioni mendaci.

Ma la ricorrente era certamente in possesso del titolo dichiarato (diploma) e non ha inteso rendere una dichiarazione consapevolmente diversa dal vero.

Ella, più semplicemente, ha errato nella digitazione di un numero nella compilazione della domanda.

¹ Le GPS peraltro erano di nuova istituzione ed i docenti dovevano inserire *ex novo* tutti i servizi prestati in precedenza nel corso della loro carriera, che nel caso della ricorrente impegnavano circa un ventennio.



Ancora.

Il D.P.R. n. 3/1957, art. 127, lett. d), prevede che vi sia decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".

Il D.P.R. n. 445/2000, all'art. 75, quanto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante: "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Come si vede, la normativa non prevede affatto la sanzione della decadenza al ricorrere di qualunque attestazione inesatta, ma richiede, ai fini della caducazione dell'impiego, che vi sia un nesso di causa tra l'assunzione e la dichiarazione inveritiera.

La decadenza si ha infatti quando "*l'impiego fu conseguito*" in base a documenti falsi (art. 127 cit.) ovvero allorché i benefici siano "*conseguenti*" alla dichiarazione non veritiera (art. 75 cit.).

Secondo il Consiglio di Stato, con sentenza 5192/2015, la decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/00: "è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio".

Nello stesso senso, la Corte di Cassazione, con sentenze numero 18719/2016 e numero 18699/2019, ha circoscritto il perimetro della decadenza a quelle fattispecie omissive o mendaci che abbiano avuto l'effetto di indurre la PA alla conclusione di un contratto altrimenti vietato (per la sussistenza di ragioni ostative taciute o mistificate): "*La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui*



fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo" (...). Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico" (Cass. 18699/2019).

E ancora: "Il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (...)".

Nella situazione in esame, anche con il diverso punteggio conseguito in sede di diploma la signora Codega avrebbe comunque ottenuto l'inserimento in graduatoria, atteso che la minor votazione posseduta non è ostativa alla stipula di alcun contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.



Deve pertanto affermarsi l'illegittimità della risoluzione d'ufficio del contratto di lavoro come pure del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali.

Si dica anche - in conclusione - che la vicenda in esame appare del tutto singolare anche sotto il profilo temporale.

Dopo aver avuto formale notizia dell'errore contenuto nella domanda di inserimento in graduatoria, **nel febbraio 2021**, l'I.C. di Teglio **nulla provvedeva** ma portava a conclusione il rapporto di impiego della signora Codega sino al **giugno** successivo.

Di più, nel **settembre** la ricorrente stipulava un nuovo contratto con l'I.C. di Ardenno e neppure in quell'occasione i convenuti osservavano alcunché rispetto all'errore che a loro era noto da oltre otto mesi.

Solo a dicembre del 2021, decorso quasi un anno dalla verifica e dalla scoperta dell'errore, venivano licenziati gli atti oggi impugnati.

Di essi deve dunque essere affermata l'illegittimità per avere la P.A. osservato un comportamento **incompatibile** con la volontà di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8 del O.M. 60/20, avendo ella tenuto in essere il precedente rapporto di lavoro e stipulato un nuovo contratto senza modificare il punteggio in graduatoria per quasi un anno dal termine della verifica.

In tal senso, deve corrispettivamente essere affermata la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente che, dopo essere stata informata della verifica e dell'errore nel febbraio 2021, si offriva di emendarlo ma non riceveva dalla scuola alcuna indicazione, così confidando che la questione fosse infine stata chiarita senza conseguenze.

2. DEL PERICULUM IN MORA



Dopo aver posto in evidenza le ragioni che, quanto al *fumus*, fondano la presente domanda cautelare, occorre ora esaminare il pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento di essa.

Sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.

In primo luogo, deve affermarsi l'imminenza del danno, atteso che la risoluzione del contratto di lavoro opera dal 22.12.2021 e che il termine apposto al contratto di lavoro spirerà in data 30.06.2022.

Nel tempo occorrente alla trattazione del giudizio in via ordinaria, dunque, maturerebbe il *dies ad quem* del contratto e non vi sarebbe luogo alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Analoga considerazione valga quanto al depennamento dalle graduatorie provinciali e di Istituto della provincia di Sondrio.

Tale esclusione, infatti, a mente del comma 9 dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 determina l'irrilevanza del servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ai fini giuridici ed economici: *"Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"*.

Nella formazione delle nuove graduatorie che si attendono per l'estate 2022 (alla scadenza di quelle istituite in forza dell'O.M. 60/2020), pertanto, alla signora Codega sarà ingiustamente inibito di indicare il servizio prestato nel biennio 2020/2022, con ciò



ricevendone un gravissimo pregiudizio, in termini di punteggio e posizionamento.

Il danno che ne deriva alla docente, pertanto, può certamente dirsi irreparabile, posto che, del tutto ingiustamente, ella non può insegnare e dunque non può estrinsecare la propria personalità morale e professionale, arricchire il proprio bagaglio esperienziale (incidente anche sull'attribuzione di punteggio per i servizi resi in sede di redazione delle nuove GPS 2022) né, per l'effetto, percepire i relativi compensi.

In tal senso, visto l'imminente scadenza del termine apposto al contratto di cui al doc. 6 (30.06.2021), si formula istanza all'Ill.mo Tribunale affinché voglia disporre sulle domande *infra* formulate *inaudita altera parte*.

*** **

Da ultimo, occorrendo, la ricorrente significa che:

- la tutela cautelare azionata è strumentale ad un giudizio di merito avente quale *petitum* le medesime conclusioni *infra* rassegnate, che qui si intendono integralmente richiamate;
- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, benché in calce al decreto di esclusione dalle graduatorie dell'Ufficio d'Ambito Territoriale di Sondrio del 20.12.2021 sia indicato quale rimedio giurisdizionale il ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica.

Trattasi evidentemente di un refuso poiché la giurisdizione del giudice amministrativo è prevista dall'art. 9 dell'O.M. 60/2020 unicamente per le impugnazioni avverso la pubblicazione delle graduatorie provinciali e di istituto e non invece allorché venga a



rilievo la sorte del singolo rapporto di lavoro stipulato dopo la pubblicazione delle dette graduatorie.

Così anche secondo il Tribunale di Sondrio, che ha avuto modo di affermare la giurisdizione dell'AGO anche in occasione di una recente pronuncia sul tema: *“Rilevato che l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Miur. non appare fondata, tenendo conto che la ricorrente si duole in primis dell'avvenuta risoluzione da parte del resistente del contratto di lavoro a tempo determinato ancora in essere tra le parti al momento della proposizione del ricorso ante causa ex art.700 cpc., risoluzione seguita poi dal depennamento dalla graduatoria provinciale d'istituto Appare pacifico, ormai, che le controversie relative ad atti successivi alla formazione definitiva delle graduatorie rientrano nella giurisdizione dell'AGO, agendo la P.A. con i diritti ed i doveri di un datore di lavoro privato”*(cfr. ordinanza cautelare del 26.08.2021, giudizio ex art. 700 n. 77/21 R.G.).

*** **

Tutto ciò premesso, la signora Monica Codega, come sopra generalizzata, difesa ed assistita, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, *inaudita altera parte*, ovvero previa convocazione delle parti resistenti, entro termini il più possibile brevi:

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare il provvedimento dirigenziale dell'Istituto Comprensivo di Teglio n. 7129 del 20.12.2021 con cui è stata decretata la “non convalida” del punteggio attribuito in graduatoria alla



ricorrente nelle classi di concorso “Scuola Infanzia” e “Sostegno Scuola infanzia”, per tutte le ragioni esposte;

- accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e comunque annullare il provvedimento dirigenziale dell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno, a prot. 0004540/2021 del 21.12.2021 con cui è stata decretata la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3236 del 20.09.2021, a decorrere dal 22.12.2021, per tutte le ragioni esposte;

- accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e comunque annullare il provvedimento dirigenziale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Sondrio, registro ufficiale U.0009277 del 20.12.2021 con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali e di Istituto della provincia di Sondrio, per tutte le ragioni esposte;

e per l’effetto, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti considerati illegittimi, ordinare ai convenuti, in via solidale o alternativa tra loro:

- di reintegrare la signora Monica Codega, senza soluzione di continuità - ai fini giuridici ed economici - nel posto di lavoro a tempo determinato in precedenza occupato in forza del contratto di lavoro stipulato il 20/09/2021, con loro condanna al pagamento del relativo trattamento retributivo e contributo dal 22.12.2021 al 30.06.2022;

- di reinserire la signora Monica Codega nelle graduatorie provinciali e di Istituto della provincia di Sondrio, eventualmente previa revisione del relativo punteggio.



Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento graduatorie provinciali e di istituto;
2. diploma di scuola secondaria;
3. decreto di pubblicazione delle graduatorie (dal sito istituzionale dell'UST);
4. contratto di lavoro a tempo determinato del 16.09.2020;
5. contratto di lavoro a tempo determinato del 20.09.2021;
6. copia comunicazioni in data 19.02.2021;
7. copia provvedimento Dirigente Scolastico dell'I.C. Teglio con cui è stata decretata la "non convalida" del punteggio attribuito alla ricorrente in graduatoria;
8. copia provvedimento Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Sondrio, registro ufficiale U.0009277 del 20.12.2021 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie
9. copia provvedimento Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. Vanoni" di Ardenno, a prot. 0004540/2021 del 21.12.2021 con cui è stata decretata la risoluzione del contratto di lavoro;
10. diffida avv. Lanzini;
11. copia O.M. 60/2020.

Occorrendo, si indica come informatore sulle circostanze indicate in atto il prof. Filippo Maiorana, presso la CISL di Sondrio.

*** **



Ove il Tribunale ritenga che la presente controversia investa una platea diffusa di controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., sulla apposita sezione del sito istituzionale del MIUR.

*** **

Si chiara che la presente domanda è di valore indeterminabile e che il CU è dovuto in misura di euro 259,00.

Con la massima osservanza.

Sondrio, lì 08 marzo 2022.

Avv. Laura Lanzini

